



- SCADENZARIO**
- FISCALE-TRIBUTARI**
- AFFARI GENERALI**
- AMBIENTE E SICUREZZA**
- VARIE**

N. 2 – Verona, 25 febbraio 2021

Si ricorda che sul nostro sito www.apiverona.it è attiva la sezione "COVID 19" contenente gli aggiornamenti in materia, la MODULISTICA aggiornata e i link diretti alle FAQ dei principali siti istituzionali

SOMMARIO

Si ricorda che sul nostro sito www.apiverona.it è attiva la sezione "COVID 19" contenente gli aggiornamenti in materia, la MODULISTICA aggiornata e i link diretti alle FAQ dei principali siti istituzionali.

SCADENZARIO:

- Marzo 2021 Pag. 1

FISCALE-TRIBUTARIO:

- Disciplina locazione immobili urbani: indice Istat mese di Gennaio 2021 Pag. 5
- Operazioni in valuta estera: cambi mese di Gennaio 2021 Pag. 6
- Operazioni in valuta estera: cambi annuali 2020 Pag. 6

AFFARI GENERALI:

- Nuovo Canone Unico Patrimoniale Pag. 7

AMBIENTE E SICUREZZA:

- Sicurezza Lavoro – Inail: online la nuova piattaforma per la gestione del rischio stress lavoro-correlato Pag. 8
- Sicurezza/Inail – Registro di esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni e ad agenti biologici – Obbligo invio telematico Pag. 10
- Sicurezza Lavoro – Denuncia/comunicazione infortunio e malattia professionale Aggiornati i servizi online Pag. 11
- Reach – Piano controlli 2021 Pag. 11
- Rifiuti – Rifiuti da costruzione e demolizione prodotti nell'ambito domestico, Circolare Ministeriale Pag. 13
- Emergenza Covid-19 – Cittadini italiani in rientro dall'estero e cittadini stranieri in Italia, Brasile, Austria, Regno Unito Pag. 14
- Emissioni – COV Composti Organici Volativi, dichiarazione annuale entro il 1° marzo Pag. 16
- Rifiuti – Vidimazione dei registri di carico e scarico, indicazioni operative da Unioncamere Pag. 20
- Sicurezza Lavoro – Aggiornamento Allegati D.Lgs. 81/08 e smi, protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni Pag. 21
- Albo Gestori Ambientali – Aggiornamento Normativa Pag. 22
- Emergenza Covid-19 – Tamponi rapidi in farmacia Pag. 23
- Emergenza Covid-19 – Chiarimenti del garante della privacy in tema di vaccinazioni in ambito lavorativo Pag. 24
- Ambiente – Comunicazione annuale 2021 pile e accumulatori, attivato il portale per l'invio Pag. 25
- Emergenza Covid-19 – Prorogato fino al 27 marzo il divieto di spostarsi tra diverse Regioni Pag. 26

VARIE:

- Convenzioni Apindustria Pag. 28

SCADENZARIO MARZO 2021

01.03.2021 ⇒ PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE PER I COV: il Decreto Legislativo 27 marzo 2006 n. 161 prevede che i soggetti che immettono sul mercato pitture e vernici e prodotti per carrozzeria elencati nell'allegato I al medesimo decreto, trasmettano per il tramite delle Camere di commercio al Ministero dell'Ambiente **entro il 1° marzo** di ogni anno, i dati e le informazioni previsti dalla normativa, riferiti all'anno precedente.

01.03.2021 ⇒ COMUNICAZIONE TELEMATICA DEI DATI DELLE LIQUIDAZIONI IVA DEL 4° TRIMESTRE 2020:

scade oggi il termine di trasmissione della comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'Iva, mensili o trimestrali, effettuate nel trimestre solare precedente. È possibile non presentare la comunicazione in esame se, entro oggi, viene presentata la dichiarazione Iva 2021.

01.03.2021 ⇒ IMPOSTA DI REGISTRO - CONTRATTI DI LOCAZIONE ED AFFITTO DI BENI IMMOBILI - VERSAMENTO IMPOSTA (2%-1%):

scade il termine per il versamento relativo a:

- cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, con effetto dal 1° marzo 2021;
- contratti pluriennali relativi ad immobili urbani: annualità successive alla prima, con inizio dal 1° marzo 2021.

(Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, l'imposta può essere assolta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto, in tal caso è prevista una riduzione dell'imposta dovuta, ovvero annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno).

La registrazione delle locazioni è obbligatoria anche se di annualità inferiore a € 1.291,14, nonché se di durata inferiore all'anno.

I contratti soggetti ad Iva pagheranno per il rinnovo alla scadenza del contratto l'imposta fissa di registro di € 67,00.

Il versamento va effettuato con importo arrotondato all'unità di euro con F24 ELIDE.

L'imposta dovuta sui contratti di locazione ed affitto di beni immobili deve essere versata entro trenta giorni dalla data dell'atto su tutti i contratti senza limite d'importo salvo quelli non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell'anno.

Entro lo stesso termine di trenta giorni il contratto deve essere presentato all'ufficio per la registrazione unitamente all'attestato di pagamento.

Per i contratti di locazione i codici-tributo sono i seguenti:

- 1500 – contratti di locazione – prima annualità;
- 1501 – contratti di locazione – annualità successive;
- 1502 – contratti di locazione – cessione;
- 1503 – contratti di locazione – risoluzione;
- 1504 – contratti di locazione – proroga.

15.03.2021 ⇒ IVA - FATTURAZIONE DIFFERITA:

ultimo giorno utile per l'emissione delle fatture relative alle cessioni di beni comprovate da documento di trasporto spedite o consegnate nel mese precedente.

16.03.2021 ⇒ CERTIFICAZIONE UNICA 2021:

termine ultimo per l'invio della Certificazione Unica all'Agenzia delle Entrate e per la consegna della stessa ai dipendenti e assimilati.

I soggetti interessati alla comunicazione di tale modello son coloro che nel 2020 hanno corrisposto somme soggette a ritenuta alla fonte o coloro che hanno corrisposto contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'INPS e all'INPS Gestione Dipendenti Pubblici e/o premi assicurativi dovuti all'Inail.

Modalità:

La sola modalità di presentazione avviene per via telematica, direttamente o da parte di un intermediario abilitato.

16.03.2021 ⇒ IVA – CONTRIBUENTI MENSILI:

scade il termine per l'effettuazione del versamento sulla base della liquidazione relativa al mese di febbraio 2021, ai sensi del DPR 23.3.98 n. 100, come modificato dal DPR 7.12.01, n. 435.

Se l'importo non supera € 25,82 il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

CONTABILITÀ PRESSO TERZI: lo stesso DPR n. 100/98 ha introdotto la facoltà – per i contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità e ne abbiano dato comunicazione all'ufficio Iva nella dichiarazione relativa all'anno precedente – di fare riferimento, ai fini della liquidazione mensile, all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente.

16.03.2021 ⇒ TASSA ANNUALE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE:

scade il termine per il pagamento della tassa annuale di concessione governativa per la numerazione e bollatura di libri e registri tenuti a questo adempimento, da parte di esercenti imprese, soggetti ad Iva.

Il versamento dovrà essere effettuato tramite il mod. F24 indicando nella SEZIONE ERARIO CON IL codice versamento: **7085**

16.03.2021 ⇒ IRPEF - RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO E PROVVIGIONI:

scade il termine per versare tramite il mod. F24 le ritenute sui compensi di lavoro autonomo e provvigioni operate nel mese di febbraio (cod. 1040).

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

16.03.2021 ⇒ IRPEF - RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO:

scade il termine per versare tramite il mod. F24 le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati operate nel mese di febbraio (cod. 1001 – 1002 – 1012 - ecc.).

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

16.03.2021 ⇒ ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF:

scade il termine, da parte del sostituto d'imposta, per il versamento tramite il mod. F24 della rata relativa all'addizionale regionale e comunale.

Codici tributo:

- 3802 addizionale regionale
- 3847 addizionale comunale. Acconto
- 3848 addizionale comunale. Saldo

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

16.03.2021 ⇒ IVA - VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DOVUTA IN BASE ALLA DICHIARAZIONE ANNUALE:

scade il termine per l'effettuazione del versamento del conguaglio dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione annuale per il periodo d'imposta **2020**.

Il versamento può essere effettuato in forma rateizzata e con applicazione degli interessi con scadenza entro il giorno 16 di ciascun mese e comunque non oltre il mese di novembre.

16.03.2021 ⇒ INPS - VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ALLA GESTIONE SEPARATA:

scade il termine per il versamento tramite il mod. F24 del contributo alla Gestione Separata INPS, sui compensi corrisposti nel mese di febbraio ai percettori di reddito derivanti dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. L'importo dovrà essere arrotondato all'unità di euro.

16.03.2021 ⇒ INPS:

scade il termine per il versamento tramite il mod. F24 dei contributi INPS del mese precedente. L'importo dovrà essere arrotondato all'unità di euro.

16.03.2021 ⇒ RAVVEDIMENTO – VERSAMENTO TARDIVO IMPOSTE DIRETTE ED INDIRETTE (ART. 13 COMMA 1 LETT. A D.LGS. 472/97):

scade il termine per l'effettuazione del versamento entro 30 giorni del tributo non versato o versato in misura insufficiente o versato in ritardo, con l'applicazione della sanzione ridotta oltre agli interessi di mora, calcolati con maturazione giorno per giorno.

La sanzione viene applicata in misura ridotta semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'art. 11, comma 1, abbiano avuto formale conoscenza.

La norma prevede il contestuale pagamento del tributo assieme agli interessi, nonché della relativa sanzione, tramite il mod. F24.

Il versamento della sanzione relativa alla regolarizzazione ai fini **IVA** deve essere effettuato con il mod. F24 **codice 8904**.

Il versamento della sanzione relativa alla regolarizzazione di versamento di ritenute da parte dei sostituti d'imposta, deve essere effettuato con il mod. F24 **codice 8906**.

Le sanzioni in misura percentuale vanno versate con arrotondamento al centesimo di euro; eventuali sanzioni in misura fissa devono essere versate mediante importi con troncamento dei decimali di euro.

Si ricorda che la sanzione deve essere calcolata mediante arrotondamento del risultato **all'unità di euro per troncamento**

Esempio:

€ 258,23 x 1/8 = € 32,278 – sanzione € 32,00

21.03.2021 ⇒ FONDAPI:

scade il termine per il versamento dei contributi relativi al bimestre gennaio-febbraio 2021 nonché l'invio della distinta di contribuzione on-line. I versamenti vanno effettuati esclusivamente con accredito bancario, con arrotondamento al centesimo di euro.

25.03.2021 ⇒ IVA – SCAMBI INTRACOMUNITARI – ELENCHI INTRASTAT MENSILI:

scade il termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi:

- delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni;
 - delle prestazioni di servizi in ambito comunitario, resi nei confronti di o ricevuti da soggetti passivi stabiliti in altri stati membri relativi;
- per i contribuenti tenuti alla presentazione mensile, al mese di **febbraio 2021**.

La presentazione degli elenchi avviene con cadenza mensile; è prevista tuttavia la presentazione con cadenza trimestrale qualora, per ciascuna tipologia di operazioni, non sia superato il limite di 50.000 euro nei quattro trimestri precedenti. Si vedano al riguardo il D.M. 22 febbraio 2010 e la Circ. Ag. Entrate n. 14/E del 18 marzo 2010.

Presentazione:

I nuovi elenchi Intrastat, approvati con determinazione Ag. Dogane n. 22778 del 22 febbraio 2010, devono essere presentati all'Agenzia delle dogane esclusivamente in via telematica.

31.03.2021 ⇒ ENASARCO F.I.R.R.:

scade il termine per il versamento all'Enasarco da parte delle ditte mandanti, dei contributi per il Fondo Indennità Risoluzione Rapporto. Misura e contributi sono rimasti invariati.

31.03.2021 ⇒ INPS - UNIEMENS:

scade il termine per la presentazione in via telematica delle denunce retributive mensili con i dati relativi al mese di febbraio 2021.

31.03.2021 ⇒ CANONI DEMANIALI PER L'USO DELLE ACQUE PUBBLICHE:

scade il termine per il pagamento del canone demaniale annuo per tutti i soggetti titolari di un atto di concessione a derivare autonomamente acqua pubblica (quali pozzi, sorgenti o corsi idrici superficiali). Si ricorda che questo adempimento **non riguarda** il caso di fornitura idrica tramite acquedotto. I canoni per l'uso delle acque nel territorio veneto sono versati a Regione Veneto sia per le piccole sia per le grandi derivazioni. Il canone demaniale per l'uso dell'acqua è annuo ed anticipato, l'obbligo al pagamento si origina al 1° gennaio dell'anno di riferimento. Le somme dovute devono essere corrisposte in un'unica soluzione anticipatamente entro il 31 marzo dell'anno solare di riferimento.

31.03.2021 ⇒ CONTRATTI A TERMINE (NORMATIVA EMERGENZIALE COVID-19):

scade il termine per rinnovare o prorogare i contratti a tempo determinato senza necessità di causale ai sensi dell'Art. 1, c. 279, L. 178/2020.

31.03.2021 ⇒ LAVORI USURANTI - COMUNICAZIONE:

comunicazione annuale telematica sul sito internet clic lavoro.gov.it con mod. LAV-US relativa al periodo o ai periodi nei quali ogni dipendente ha svolto nel 2020 le lavorazioni rientranti nel concetto di lavori usuranti (art. 1, comma 1, lettere da a) a d), del D.Lgs. 67/2011), nonché, in caso di svolgimento di lavoro notturno per ogni dipendente, del numero dei giorni di lavoro rientranti in tale tipologia.

A tal proposito seguirà apposita circolare dell'Ufficio Relazioni Industriali.

DISCIPLINA LOCAZIONE IMMOBILI URBANI: INDICE ISTAT MESE DI GENNAIO 2021

Pubblichiamo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al mese di GENNAIO, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27.07.1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani).

- Variazione annuale:

			75%
GENNAIO	2020	/ GENNAIO	2021
			+0,2%
			+0,15%

- Variazione biennale:

			75%
GENNAIO	2019	/ GENNAIO	2021
			+0,7%
			+0,53%

Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati

ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	ANNO
Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente													
2021	0,2												2021
2020	+0,5	+0,2	+0,1	-0,1	-0,4	-0,3	-0,4	-0,7	-0,6	-0,4	-0,3	-0,2	2020
2019	+0,7	+0,8	+0,8	+0,9	+0,7	+0,5	+0,2	+0,3	+0,1	+0,0	+0,1	+0,4	2019
2018	+0,9	+0,5	+0,7	+0,4	+0,9	+1,2	+1,5	+1,5	+1,3	+1,5	+1,4	+1,0	2018
2017	+0,9	+1,5	+1,4	+1,7	+1,4	+1,1	+1,0	+1,2	+1,1	+0,9	+0,8	+0,8	2017
2016	+0,3	-0,2	-0,3	-0,4	-0,4	-0,3	-0,1	-0,1	+0,1	-0,1	+0,1	+0,4	2016
2015	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	2015
2014	+0,6	+0,5	+0,3	+0,5	+0,4	+0,3	+0,1	-0,1	-0,1	+0,1	+0,2	-0,1	2014
2013	+2,2	+1,8	+1,6	+1,1	+1,2	+1,2	+1,2	+1,1	+0,8	+0,7	+0,6	+0,6	2013
2012	+3,2	+3,3	+3,2	+3,2	+3,0	+3,1	+2,9	+3,1	+3,1	+2,7	+2,4	+2,4	2012
2011	+2,2	+2,3	+2,5	+2,6	+2,6	+2,7	+2,7	+2,8	+3,0	+3,2	+3,2	+3,2	2011
2010	+1,3	+1,3	+1,5	+1,6	+1,5	+1,3	+1,7	+1,5	+1,6	+1,7	+1,7	+1,9	2010
2009	+1,5	+1,5	+1,0	+1,0	+0,7	+0,7	-0,1	+0,2	+0,1	+0,2	+0,7	+1,0	2009
2008	+2,9	+2,9	+3,3	+3,3	+3,5	+3,8	+4,0	+3,9	+3,7	+3,4	+2,6	+2,0	2008
2007	+1,5	+1,5	+1,5	+1,4	+1,4	+1,6	+1,6	+1,6	+1,6	+2,0	+2,3	+2,6	2007
2006	+2,2	+2,1	+2,1	+2,0	+2,2	+2,1	+2,1	+2,1	+2,0	+1,7	+1,7	+1,7	2006
2005	+1,6	+1,6	+1,6	+1,7	+1,7	+1,6	+1,8	+1,8	+1,9	+2,0	+1,8	+1,9	2005
2004	+2,0	+2,2	+1,9	+2,0	+2,1	+2,2	+2,1	+2,1	+1,8	+1,7	+1,7	+1,7	2004
2003	+2,7	+2,5	+2,6	+2,5	+2,4	+2,3	+2,5	+2,5	+2,5	+2,4	+2,4	+2,3	2003
2002	+2,3	+2,3	+2,4	+2,4	+2,3	+2,3	+2,3	+2,5	+2,6	+2,6	+2,7	+2,7	2002
2001	+3,1	+3,0	+2,8	+3,1	+3,0	+2,9	+2,7	+2,7	+2,6	+2,6	+2,3	+2,3	2001
2000	+2,1	+2,4	+2,5	+2,5	+2,3	+2,7	+2,7	+2,7	+2,6	+2,6	+2,7	+2,7	2000
1999	+1,3	+1,2	+1,4	+1,4	+1,6	+1,5	+1,7	+1,6	+1,8	+1,8	+2,0	+2,1	1999
1998	+1,6	+1,8	+1,7	+1,7	+1,7	+1,8	+1,8	+1,9	+1,8	+1,7	+1,5	+1,5	1998
1997	+2,6	+2,4	+2,2	+2,2	+1,6	+1,4	+1,6	+1,5	+1,4	+1,6	+1,6	+1,5	1997
1996	+5,5	+5,0	+4,5	+4,5	+4,3	+3,9	+3,6	+3,4	+3,4	+3,0	+2,6	+2,6	1996
1995	+3,8	+4,3	+4,9	+4,9	+5,5	+5,8	+5,6	+5,8	+5,8	+5,8	+6,0	+5,8	1995
1994	+4,2	+4,2	+4,2	+4,2	+4,1	+3,7	+3,6	+3,7	+3,9	+3,8	+3,7	+4,1	1994
1993	+4,3	+4,5	+4,2	+4,2	+4,0	+4,2	+4,4	+4,4	+4,2	+4,3	+4,2	+4,0	1993
1992	+6,1	+5,4	+5,6	+5,6	+5,7	+5,5	+5,5	+5,3	+5,2	+5,0	+4,9	+4,8	1992
1991	+6,5	+6,7	+6,6	+6,7	+6,8	+6,9	+6,7	+6,3	+6,2	+6,1	+6,2	+6,0	1991
1990	+6,4	+6,2	+6,1	+5,8	+5,7	+5,6	+5,7	+6,3	+6,3	+6,2	+6,5	+6,4	1990
1989	+5,7	+6,3	+6,4	+6,7	+6,8	+7,0	+7,0	+6,7	+6,6	+6,8	+6,4	+6,5	1989
1988	+5,0	+4,9	+4,9	+5,0	+4,9	+4,9	+4,9	+5,0	+4,8	+4,7	+5,3	+5,5	1988
1987	+4,5	+4,2	+4,2	+4,2	+4,2	+4,1	+4,4	+4,5	+5,0	+5,3	+5,2	+5,1	1987
1986	+8,0	+7,6	+7,2	+6,6	+6,4	+6,3	+5,9	+5,9	+5,8	+5,1	+4,7	+4,3	1986
1985	+8,6	+8,6	+8,6	+8,8	+8,8	+8,7	+8,7	+8,6	+8,3	+8,5	+8,6	+8,6	1985
1984	+12,5	+12,2	+12,0	+11,6	+11,2	+11,2	+10,5	+10,4	+9,8	+9,1	+8,6	+8,8	1984
1983	+16,4	+16,4	+16,4	+16,6	+16,4	+16,0	+15,4	+13,7	+13,6	+13,3	+13,0	+12,8	1983
1982	+17,3	+16,7	+16,1	+15,5	+15,2	+15,2	+15,9	+17,2	+17,2	+17,2	+16,7	+16,3	1982
1981	+19,4	+19,5	+20,1	+19,9	+20,5	+20,6	+19,6	+19,2	+18,3	+18,6	+18,2	+17,9	1981
1980	+21,4	+21,7	+21,3	+21,2	+20,7	+20,7	+21,6	+21,6	+21,2	+20,5	+21,5	+21,1	1980

OPERAZIONI IN VALUTA ESTERA: CAMBI MESE DI GENNAIO 2021

Riportiamo, di seguito, la media dei cambi delle principali valute estere, relativa al mese di GENNAIO, acquisite dal sito internet dell'Ufficio Italiano Cambi (www.uic.it):

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta ESTERA PER 1 EURO
AUSTRALIA	Dollaro Australiano	109	AUD	1,5764
CANADA	Dollaro Canadese	012	CAD	1,5494
DANIMARCA	Corona Danese	007	DKK	7,4387
GIAPPONE	Yen Giapponese	071	JPY	126,3080
NORVEGIA	Corona Norvegese	008	NOK	10,3661
REGNO UNITO	Sterlina Gran Bretagna	002	GBP	0,89267
STATI UNITI	Dollaro USA	001	USD	1,2171
SVEZIA	Corona Svedese	009	SEK	10,0952
SVIZZERA	Franco Svizzero	003	CHF	1,0794

OPERAZIONI IN VALUTA ESTERA: MEDIA ANNUALE CAMBI 2020

Riportiamo, di seguito, la media dei cambi delle principali valute estere, relativa all'anno 2020, acquisite dal sito internet dell'Ufficio Italiano Cambi (www.uic.it):

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta ESTERA PER 1 EURO
AUSTRALIA	Dollaro Australiano	109	AUD	1,6549
CANADA	Dollaro Canadese	012	CAD	1,5300
DANIMARCA	Corona Danese	007	DKK	7,4542
GIAPPONE	Yen Giapponese	071	JPY	121,8458
NORVEGIA	Corona Norvegese	008	NOK	10,7228
REGNO UNITO	Sterlina Gran Bretagna	002	GBP	0,88970
STATI UNITI	Dollaro USA	001	USD	1,1422
SVEZIA	Corona Svedese	009	SEK	10,4848
SVIZZERA	Franco Svizzero	003	CHF	1,0705

L'elenco completo delle valute è a disposizione degli interessati presso l'Ufficio Fiscale-Tributario.

Servizi di traduzione e interpretariato multilingue

In un contesto economico sempre più internazionalizzato, la capacità di interagire e comunicare efficacemente ad ogni livello nelle “lingue del mondo” rappresenta una necessità imprescindibile per le aziende.

In quest’ottica, già da parecchi anni Apindustria offre ai propri Associati la possibilità di avvalersi di un servizio di traduzioni ed interpretariato professionale, affidabile e sollecito, da e verso le principali lingue europee ed extra-europee.

Nell’ambito dei servizi linguistici multilingue a supporto dei nostri Associati mettiamo a disposizione:

- Traduttori professionisti, specializzati nei diversi settori di intervento (traduzione di testi promozionali e commerciali, newsletter, informazioni tecniche, manualistica...).
- Tariffe competitive.
- Preventivi gratuiti.
- Servizio rapido e puntuale.

Il servizio LEGAL PREMIUM per le traduzioni di natura giuridica

Siamo partiti dal presupposto che i testi legali sono particolarmente delicati e complessi e, per essere affrontati con serietà, necessitano di una duplice competenza: linguistica e giuridica.

Recentemente, grazie al fortunato incontro con professionisti dedicati, ci siamo specializzati e siamo oggi in grado di offrire un servizio di eccellenza per le traduzioni di testi legali, svolte esclusivamente da avvocati o giuristi madrelingua che coniugano la conoscenza del diritto (comparato) e quella della lingua di partenza e di destinazione.

Il servizio LEGAL PREMIUM (offerto e quotato su richiesta) è proposto per la traduzione, a mero titolo esemplificativo, di:

- documenti societari (atto costitutivo, statuto, procura, verbali assemblee e altro);
- contratti commerciali (fornitura, distribuzione, agenzia e altro);
- contratti societari (joint venture, patti parasociali e altro);
- atti notarili (compravendita immobiliare, cessione di quote e altro);
- atti di trust;
- atti processuali (memorie, sentenze e altro) testi di leggi e atti a contenuto normativo.

Ulteriori informazioni e/o richieste di delucidazioni possono essere richieste a:

Silvano Brescianini - email s.brescianini@apiverona.net - tel. 0458102001

NUOVO CANONE UNICO PATRIMONIALE

Dal 1° gennaio 2021 è entrato in vigore il cosiddetto Canone Patrimoniale di Concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, detto anche Nuovo Canone Unico.

Tale Canone riunisce in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari.

In aggiunta, all'interno della stessa legge è prevista anche l'istituzione del Canone patrimoniale di concessione per l'occupazione dei mercati.

Il nuovo tipo di Canone andrà deliberato, dal 1° gennaio 2021, dai singoli Comuni, Province e Città. Il nuovo Canone sostituirà, pertanto, i seguenti tributi:

- TOSAP (tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche);
- COSAP (canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche);
- ICPDPA (imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni);
- CIMP (canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari).

Il nuovo Canone non ha natura tributaria bensì patrimoniale e quindi potrà essere riscosso solo in sede ordinaria, senza possibilità di emettere avvisi di accertamento, ma applicando solo sanzioni per violazione delle norme regolamentari.

Presupposto del Canone è la diffusione di messaggi pubblicitari diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi o finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal messaggio in esso contenuto. Le superfici inferiori a un metro quadro si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.

Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi similari riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.

La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito individuati:

- classificazione delle strade;
- superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio (forma opaca o luminosa);
- durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
- valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività;
- valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione.

Il Comune di Verona, con Delibera di Consiglio n. 3 del 21 gennaio 2021, dichiarata immediatamente eseguibile, ha istituito il Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione, per l'appunto, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, come sopra precisato e descritto.

E' stato confermato, nelle more dell'approvazione dei nuovi regolamenti, il regime autorizzatorio vigente per i tributi e i canoni soppressi dal 1 gennaio 2021 ai sensi dei rispettivi Regolamenti e del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari del Comune di Verona.

Verranno applicate temporaneamente, ove dovute, le tariffe in vigore a tutto il 31 dicembre 2020 per i tributi e i canoni soppressi.

SICUREZZA LAVORO – INAIL: ONLINE LA NUOVA PIATTAFORMA PER LA GESTIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO-CORRELATO

Fonte www.inail.it

L'Inail ha pubblicato, sul proprio sito internet, la versione reingegnerizzata della piattaforma Inail per la valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato, ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/08. La piattaforma può essere utilizzata dal Datore di Lavoro e/o suo delegato e da soggetti terzi previsti di credenziali dispositive Inail, abilitati come "Incaricati stress lavoro-correlato" dal Datore di Lavoro. La piattaforma, aggiornata nelle sue funzionalità, è accessibile al link in calce.

Per informazioni tecniche o metodologiche inerenti l'utilizzo della nuova piattaforma, è possibile inviare una richiesta di assistenza tramite il servizio online "Inail Risponde", disponibile nella sezione Supporto del portale.

Per richiedere assistenza tecnica, la richiesta va classificata come:

Ricerca e tecnologia - Assistenza ai servizi online - Piattaforma stress lavoro correlato

Per richiedere informazioni di carattere metodologico e normativo, la richiesta va classificata come:

Ricerca e tecnologia - Informazioni e normativa - Piattaforma stress lavoro correlato

Secondo l'Accordo Europeo sullo stress lavoro correlato del 2004, lo stress è "una condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale ed è conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o alle aspettative riposte in loro". Lo stress lavoro-correlato pertanto può interessare potenzialmente ogni luogo di lavoro e ogni lavoratore in quanto causato da aspetti diversi strettamente connessi con l'organizzazione e l'ambiente di lavoro.

In Italia, il vigente quadro normativo, costituito dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., obbliga i datori di lavoro a valutare e gestire il rischio stress lavoro-correlato al pari di tutti gli altri rischi, in recepimento dei contenuti dell'Accordo europeo. A tal proposito nel novembre del 2010 la Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro ha elaborato le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio stress lavoro-correlato individuando un percorso metodologico che rappresenta il livello minimo di attuazione dell'obbligo.

Nel Maggio 2011 il Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale ha sviluppato una Metodologia di valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato e pubblicato una specifica piattaforma online utilizzabile dalle aziende per effettuare la valutazione del rischio ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Il metodo proposto offre alle aziende strumenti validati e risorse specifiche, utilizzabili dalle aziende seguendo un approccio sostenibile ed integrato, articolato per fasi, che prevede il coinvolgimento delle figure della prevenzione e dei lavoratori.

A sei anni dal lancio della metodologia, grazie al considerevole utilizzo della piattaforma online da parte delle aziende italiane, è stato possibile raccogliere un considerevole bacino di dati su cui si sono basate le principali attività istituzionali su questa tipologia di rischio. Grazie anche alla partecipazione ad importanti esperienze di ricerca con autorevoli partner nazionali ed internazionali,

è stato possibile aggiornare ed implementare ulteriormente la metodologia; tutte le informazioni relative alle novità della metodologia e della piattaforma online sono contenute nel manuale d'uso, edizione 2017, consultabile e scaricabile in pdf.

Tra le principali novità si segnala:

- l'aggiornamento delle risorse documentali a supporto della valutazione del rischio;
- il miglioramento del sistema di calcolo della Lista di controllo;
- l'adeguamento delle fasce di rischio, sia per la Lista di controllo che per il Questionario strumento indicatore, sulla base delle analisi dei dati raccolti negli anni;
- l'approfondimento della fase di pianificazione degli interventi per una corretta gestione del rischio.

L'obiettivo principale della valutazione del rischio stress lavoro-correlato concerne l'identificazione di eventuali criticità relative a quei fattori di Contenuto del lavoro (carico di lavoro, orario, pianificazione dei compiti, ecc.) e Contesto del lavoro (ruolo, autonomia decisionale, rapporti interpersonali, ecc.) presenti in ogni tipologia di azienda e organizzazione. Successivamente, partendo dall'analisi dettagliata delle criticità emerse, si prosegue implementando un'adeguata gestione del rischio, che consente di migliorare le condizioni di lavoro e dei livelli di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, impattando positivamente sulla competitività delle aziende e sulla qualità dei prodotti e dei servizi erogati.

- [Piattaforma Inail per la valutazione e gestione dello stress lavoro-correlato](#)
- [La metodologia per la valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato](#)
L'attuale monografia costituisce la nuova edizione del precedente manuale 'Valutazione e gestione del rischio da stress lavoro-correlato (ed. 2011)'.
- [The methodology for the assessment and management of work-related stress risk](#)
In Italy, the regulatory framework for the protection of occupational health and safety (Legislative Decree 81/2008) highlights the employers' obligation to assess the work-related stress risk.
- [Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro - Rischi psicosociali e stress sul luogo di lavoro](#)
- [Indagini ESENER](#)
- [OSH-WIKI Rischi psicosociali \(inglese\)](#)
- [I rischi da stress lavoro-correlato nella scuola - MIUR - tradotto in lingua tedesca da P.a. Bolzano](#)

ALLEGATI

- [Faq - Metodologia e piattaforma Inail per la valutazione e gestione dello stress lavoro-correlato](#)
- ['Checkliste' - Versione per le minoranze linguistiche della provincia autonoma di Bolzano](#)
- [Indicazioni commissione consultiva permanente](#)
- [Accordo interconfederale](#)
- [Buone Pratiche negli interventi di Gestione dello Stress Correlato al Lavoro](#)
- [Gestione del rischio psicosociale - Modello Europeo, aspetti chiave](#)
- [Gestione del rischio psicosociale - Modello Europeo, livello impresa](#)
- [Gestione del rischio psicosociale - Modello Europeo, livello macro-politico](#)
- [La percezione dei fattori di rischio psicosociale tra gli stakeholders europei](#)
- [Monitoraggio dei rischi psicosociali sul lavoro](#)
- [Rendere il dialogo sociale un successo per la gestione del rischio psicosociale](#)
- [Standards europei ed internazionali relativi ai rischi psicosociali sul lavoro](#)

SICUREZZA/INAIL
REGISTRO DI ESPOSIZIONE AD AGENTI CANCEROGENI,
MUTAGENI E AD AGENTI BIOLOGICI - OBBLIGO INVIO TELEMATICO

Con Circolari 12 ottobre 2017 n. 43, 15 maggio 2018 n. 22 e 4 dicembre 2018 n. 49 a cui si rimanda per i dettagli (vi invitiamo a consultare [la pagina INAIL dedicata.](#)), l'INAIL ha reso disponibile il servizio telematico denominato “**Registro di Esposizione**”, al fine di consentire ai Datori di Lavoro di adempiere all'obbligo di trasmissione previsto dal legislatore nell'ambito delle specifiche disposizioni di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti cancerogeni, mutageni e da agenti biologici (rif. artt. 243, 260 e 280, 282 del D.Lgs. 81/08 e smi.)

L'introduzione del Registro di esposizione informatizzato rappresenta una semplificazione importante in quanto consente con un unico inserimento telematico di adempiere a quanto previsto dalla normativa vigente nei confronti di Inail e dell'organo di vigilanza. Il Registro on line, infatti, è immediatamente accessibile ai funzionari dei Servizi di prevenzione delle Aziende sanitarie locali tramite l'inserimento delle credenziali in loro possesso nell'area dei servizi online.

I soggetti titolari di Pat, datore di lavoro e i suoi delegati, possono inserire, modificare, visualizzare i dati e trasmettere il Registro, mentre il Medico Competente, già censito sul portale dell'Istituto, una volta abilitato dal datore di lavoro, in adesione al ruolo attribuito dalla normativa, può inserire, modificare e visualizzare i dati ma non effettuare la trasmissione del Registro.

Inail comunica che è terminato il periodo di transizione in cui era possibile inviare i dati dei registri in formato cartaceo o tramite PEC.

Si comunica pertanto, che a decorrere dal 10 febbraio 2021 non sarà più possibile da parte dell'Istituto ricevere ulteriori invii delle comunicazioni in argomento con modalità diverse dal servizio on-line.

Per l'accesso ai servizi online disponibili sul portale dell'Istituto si rimanda alle istruzioni fornite con Circolare n. 39 del 19 ottobre 2020; le credenziali INAIL già rilasciate potranno essere utilizzate fino a loro naturale scadenza e, comunque, non oltre il 30/09/2021, mentre dal 1/10/2021 sarà operativo esclusivamente l'accesso tramite SPID, CIE e CNS per tutte le categorie di utenti.

SICUREZZA LAVORO DENUNCIA/COMUNICAZIONE INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE AGGIORNATI I SERVIZI ONLINE

L'Inail comunica che dal 3 febbraio 2021, in caso di infortunio o malattia professionale, è possibile inserire, nella compilazione dei relativi applicativi online (Comunicazione e Denuncia/Comunicazione di infortunio, Denunce di malattia professionale e di silicosi/asbestosi) o nel file da inviare, i riferimenti alle seguenti categorie di lavoratori:

- **rider**;
- **beneficiario reddito di cittadinanza** (RdC) in attività nell'ambito dei Progetti utili alla collettività (polizza Assicurati Puc);
- **lavoratore agile**;
- **studente** impegnato in attività di **alternanza scuola-lavoro**.

I dettagli delle modifiche in argomento sono consultabili nel file "Cronologia delle versioni" di ciascun servizio online presente, insieme alle nuove versioni della documentazione tecnica e del manuale utente, nelle pagine informative dei predetti servizi.

REACH PIANO CONTROLLI 2021

Fonte Normachem
Fonte: [ECHA](#)

Con il 2021 partirà il nuovo **REF (Reach Enforcement Project)**. La nona versione (REF-9) si concentrerà sugli obblighi legati all'**immissione sul mercato** e all'**uso di sostanze in autorizzazione** (rif. Allegato XIV REACH), così come sull'**applicabilità dell'esenzione da registrazione** come prevista dall'art.2 par. 7 lettera d) del Reg. REACH.

Come previsto dall'art. 56 del Reg. REACH, immettere sul mercato e utilizzare sostanze in autorizzazione è possibile solo se a monte è stata rilasciata una **autorizzazione** da parte della Commissione europea.

Richiedere una autorizzazione significa, in breve, argomentare il fatto che non vi siano alternative economicamente vantaggiose e che le attuali modalità d'uso non esponano l'uomo e l'ambiente a rischi eccessivi.

L'autorizzazione deve essere richiesta entro la cosiddetta *latest application date* (**LAD**) per poter continuare ad utilizzare la sostanza oltre la *sunset date* (**SD**) (LAD e SD sono riportate per ogni sostanza in Allegato XIV). Qualora la domanda non fosse stata inviata prima della LAD, alla *sunset date* la sostanza non potrà più essere utilizzata o immessa sul mercato.

Una volta rilasciata, gli utilizzatori di tale sostanza devono sottostare rigorosamente alle condizioni d'uso e seguire scrupolosamente il piano di monitoraggi indicati dal documento autorizzativo. Il REF-9 si concentrerà appunto su tali adempimenti.

Per arrivare preparati a una eventuale **ispezione** sarà quindi fondamentale procedere con i seguenti step:

- verificare se nel proprio portafoglio di prodotti vi siano sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele elencate nell'Allegato XIV del Reg. REACH (sostanze soggette ad autorizzazione);
- se utilizzatori, verificare se a monte nella catena di approvvigionamento è stata richiesta l'autorizzazione per il proprio uso:
 - *in caso affermativo, se l'uso è stato già autorizzato*: notificare il proprio uso ad ECHA e sottostare alle condizioni previste dall'autorizzazione;
 - *in caso affermativo, se l'uso non è stato ancora autorizzato*: attendere il rilascio dell'autorizzazione e, nel frattempo, richiedere una dichiarazione che attesti l'avvenuta presentazione della domanda di autorizzazione per l'uso in questione;
 - *in caso negativo*: interrompere l'uso o richiedere una propria autorizzazione;
- se importatori/fabbricanti:
 - *se la LAD non è ancora trascorsa*: richiedere l'autorizzazione per gli usi a valle o comunicare a valle che dalla SD la sostanza non sarà più disponibile;
 - *se la LAD è già trascorsa*: interrompere la messa a disposizione della sostanza e valutare se nel frattempo richiedere una autorizzazione per la sostanza.

Parallelamente alla **verifica degli adempimenti autorizzativi**, ECHA farà partire un progetto pilota relativo alla **verifica dell'applicabilità dell'esenzione da registrazione REACH per sostanze recuperate**. Sappiamo infatti che le recenti normative europee sull'economia circolare promuovono il riciclaggio e quindi il recupero di sostanze a partire da rifiuti. Se da un lato i rifiuti sono completamente esclusi dal Reg. REACH, dall'altro, nel momento in cui si esegue un'operazione di recupero, le sostanze recuperate rientrano pienamente nel campo di applicazione del regolamento. Il recupero di sostanze da rifiuti è inquadrato dal Reg. REACH essenzialmente come una fabbricazione e quindi deve essere attentamente valutato l'obbligo di registrazione delle sostanze recuperate.

Lo stesso regolamento tuttavia prevede una **esenzione** dalla registrazione per tali sostanze recuperate (art. 2, par. 7, lettera d) del Reg. REACH) qualora si riesca a dimostrare che:

- la sostanza recuperata è già stata registrata da un soggetto europeo;
- la sostanza recuperata è la stessa che è stata registrata dal soggetto europeo;
- nel sito in cui avviene il recupero sono presenti i documenti previsti dall'art. 31 (Schede di Dati di Sicurezza) o dall'Art.32 (le cosiddette "schede informative") del Reg. REACH.

Le ispezioni secondo il progetto pilota si concentreranno quindi sulle aziende che recuperano sostanze a partire da rifiuti e che sono quindi autorizzate ai sensi della normativa ambientale per tale pratica. Ci si riferisce ad esempio alle aziende che recuperano plastica per la realizzazione di compound polimerici, alle aziende che riciclano carta, vetro, metalli, e così via.

Il REF-9 e il relativo progetto pilota partiranno come fase operativa nel 2021 e i risultati di tali controlli saranno disponibili a metà del 2022.

RIFIUTI

RIFIUTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE PRODOTTI NELL'AMBITO DOMESTICO, CIRCOLARE MINISTERIALE

Pubblicata dal Ministero Ambiente la Circolare prot. n. 10249 del 2 febbraio 2021 recante “Nota esplicativa rifiuti da costruzione e demolizione prodotti da utenze domestiche”.

Con tale provvedimento viene chiarito che i rifiuti da costruzione e demolizione prodotti nell’ambito domestico e, in piccole quantità, nelle attività “fai da te”, possono continuare ad essere gestiti come rifiuti urbani.

Nella suddetta circolare viene confermato che tale tipologia di rifiuti prodotta, sempre in ambito domestico, ma da parte di imprese, dovrà essere classificata come rifiuto speciale e assoggettata di conseguenza agli adempimenti previsti dalla normativa vigente (iscrizione nella categoria 2-bis dell’Albo Gestori Ambientali per il trasporto, registro c/s e formulario). Riguardo le quantità da conferire al servizio pubblico, si richiama il regime semplificato per il trasporto di piccoli quantitativi di rifiuti derivanti da attività di manutenzione, consentendo in alternativa al formulario di trasporto, di utilizzare un Documento di Trasporto (DdT) che contenga tutte le informazioni necessarie alla tracciabilità del materiale, in caso di controllo nella fase di trasporto, di cui all’articolo 193 comma 7 del decreto legislativo 152/2006 come risultante dalle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 116/2020.

Il testo della Circolare è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

EMERGENZA COVID-19 CITTADINI ITALIANI IN RIENTRO DALL'ESTERO E CITTADINI STRANIERI IN ITALIA, BRASILE, AUSTRIA, REGNO UNITO

Fonte Ministero Esteri aggiornamento 13/02/2021

Considerato l'aggravarsi della situazione epidemiologica in Europa, la Farnesina raccomanda a tutti i connazionali di evitare viaggi all'estero se non per ragioni strettamente necessarie.

Si fa altresì presente che considerato l'alto numero dei contagi in molti Paesi europei, non si possono escludere future ulteriori restrizioni agli spostamenti che rischierebbero di complicare eventuali rientri in Italia.

Analoghe problematiche di rimpatrio potrebbero verificarsi, con incidenza ben più grave, in caso di viaggi verso destinazioni extra-UE. Si ricorda che è disponibile all'indirizzo: <https://infocovid.viaggiasesicuri.it/> un questionario interattivo per verificare la normativa italiana in vigore in merito agli spostamenti da/per l'estero.

Regole specifiche per il Brasile

In caso di soggiorni o transiti in Brasile nei 14 giorni antecedenti l'ingresso in Italia, quest'ultimo è consentito solamente alle seguenti categorie di persone (sempre che non manifestino sintomi da COVID-19):

- coloro che hanno la residenza anagrafica in Italia da data anteriore al 13 febbraio 2021;
- i funzionari e gli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, gli agenti diplomatici, il personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, i funzionari e gli impiegati consolari, il personale militare e delle forze di polizia, nell'esercizio delle loro funzioni;
- coloro che sono stati espressamente autorizzati dal Ministero della salute, per inderogabili motivi di necessità, all'ingresso in Italia.

In questi casi, l'ingresso nel territorio nazionale ed il traffico aereo dal Brasile sono consentiti secondo la seguente disciplina:

- a) obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposte, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone risultato negativo;
- b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento. In caso di ingresso nel territorio nazionale mediante volo proveniente dal Brasile, il tampone deve essere effettuato al momento dell'arrivo in aeroporto;
- c) obbligo di sottoporsi, a prescindere dall'esito del test di cui alla lettera b), alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora, previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio;
- d) obbligo di effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei quattordici giorni di quarantena;

L'equipaggio ed il personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci non è tenuto all'obbligo di isolamento fiduciario (a meno che non compaiano sintomi di COVID-19), ma deve comunque sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento.

Regole specifiche per l'Austria

Dal 14 febbraio al 5 marzo 2021, in caso di soggiorni o transiti in Austria di durata superiore alle 12 ore nei 14 giorni antecedenti l'ingresso in Italia, quest'ultimo è consentito secondo la seguente disciplina:

- a) obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposte, nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone risultato negativo;
- b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento;
- c) obbligo di sottoporsi, a prescindere dall'esito del test di cui alla lettera b), alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora, previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio;
- d) obbligo di effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei quattordici giorni di quarantena.

Sono previste eccezioni all'obbligo di isolamento per chi entra dall'Austria, consultabili nell'allegato all'autodichiarazione in fondo a questa pagina.

Regole specifiche per il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

In caso di soggiorni o transiti nel Regno Unito nei 14 giorni antecedenti l'ingresso in Italia, quest'ultimo è consentito solamente a coloro che hanno la residenza anagrafica in Italia da data anteriore al 23 dicembre 2020 oppure che hanno un motivo di assoluta necessità (è necessario specificare nell'autodichiarazione il motivo del rientro presso la propria residenza oppure quello di assoluta necessità).

In questi casi, l'ingresso nel territorio nazionale è consentito secondo la seguente disciplina:

- a) obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposte, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone risultato negativo;
- b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento. In caso di ingresso nel territorio nazionale mediante volo proveniente dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, il tampone deve essere effettuato al momento dell'arrivo in aeroporto;
- c) obbligo di sottoporsi, a prescindere dall'esito del test di cui alla lettera b), alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora, previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio.

L'equipaggio ed il personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci non è tenuto all'obbligo di isolamento fiduciario (a meno che non compaiano sintomi di COVID), ma deve comunque sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento.

ORDINANZA MIN. SALUTE - 13 FEBBRAIO 2021
ORDINANZA MIN. SALUTE – 30 GENNAIO 2021
ORDINANZA MIN. SALUTE – 16 GENNAIO 2021
ORDINANZA MIN. SALUTE - 9 GENNAIO 2021
DECRETO LEGGE 5 GENNAIO 2021, N. 1
ORDINANZA DEL 23 DICEMBRE 2020
DECRETO-LEGGE 18 DICEMBRE 2020 ("DECRETO NATALE")
DPCM 3 DICEMBRE 2020

VAI al QUESTIONARIO INFORMATIVO

- AUTODICHIARAZIONE IN CASO DI ENTRATA IN ITALIA DALL'ESTERO:
MODELLO
- NORMATIVA ANTI-COVID PER RIENTRO DALL'ESTERO:
ALLEGATO AUTODICHIARAZIONE

EMISSIONI COV COMPOSTI ORGANICI VOLATIVI, DICHIARAZIONE ANNUALE ENTRO IL 1° MARZO

Fonte Ecocerved

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. 161/2006, come modificato dal D.Lgs. 33/2008, i soggetti che immettono sul mercato **pitture, vernici e prodotti per carrozzeria** (*l'elenco dettagliato dei prodotti è contenuto nell'Allegato I del D.Lgs. 161/2006 di seguito riportato*) trasmettono al Ministero dell'ambiente per il tramite delle CCIAA, entro il **1° marzo di ogni anno**, i dati relativi alla tipologia e alla quantità di prodotto immesso sul mercato nel corso dell'anno civile precedente.

Si intende per "immissione sul mercato" qualsiasi atto di messa a disposizione del prodotto per i terzi, a titolo oneroso o a titolo gratuito; rientrano nella definizione anche la messa a disposizione del prodotto per gli intermediari, per i grossisti, per i rivenditori finali o per gli utenti e l'importazione del prodotto nel territorio doganale comunitario. La dichiarazione COV non va presentata da coloro che vendono i prodotti ai consumatori finali (ex art. 40 c. 7 del D.L. 201/2011 n. 201 coordinato con la legge di conversione 214/2011).

La comunicazione relativa all'immissione sul mercato di pitture, vernici e prodotti per carrozzeria si articola nelle due sezioni "Sezione anagrafica" e "Sezione prodotti immessi sul mercato" e si può

compilare solo su modulistica cartacea. La modulistica (*riportata anche in calce*) viene messa a disposizione dalle Camere di Commercio a chiunque ne faccia richiesta ed è disponibile nei siti Internet www.minambiente.it www.unioncamere.it www.ecocerved.it

Per la compilazione su supporto cartaceo si raccomanda l'utilizzo della modulistica allegata alle istruzioni o sua riproduzione su fogli bianchi, formato A4. Si raccomanda di compilare la modulistica con inchiostro nero, preferibilmente a macchina o in alternativa a mano con caratteri "stampatello", senza cancellature, abrasioni o scritte aggiuntive rispetto a quanto già riportato nella modulistica, avendo cura di rimanere all'interno degli appositi spazi, separando le parole e partendo da sinistra. Tutte le quantità numeriche riportate nella comunicazione devono essere espresse in chilogrammi/anno.

La comunicazione va **inviata entro il 1° marzo p.v.** al seguente indirizzo a mezzo raccomandata senza avviso di ricevimento:

RACCOLTA DATI D.Lgs. 161/2006 - CAMERE DI COMMERCIO
c/o ECOCERVED Scarl
Casella Postale 843
35122 - PADOVA CENTRO (PD)

La comunicazione dovrà essere spedita in busta chiusa; ogni busta dovrà contenere la dichiarazione relativa ad un'unica sede legale. Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura "Raccolta dati articolo 5 D.Lgs. 161/2006" nonché l'indicazione del Codice fiscale, ragione sociale e indirizzo completo dell'impresa mittente.

[Link Ecocerved: Istruzioni COV](#)

Sul nostro sito www.apiverona.it sono disponibili:

- la Modulistica
- le Istruzioni
- il D.Lgs. 161/2006

Elenco dei prodotti - All. 1 del D.lgs. 161/2007

1. Pitture e vernici:

- a) pitture opache per pareti e soffitti interni: rivestimenti per interni destinati ad essere applicati su pareti e soffitti, con grado di brillantezza (gloss) (minore o uguale) 25@60°;
- b) pitture lucide per pareti e soffitti interni: rivestimenti per interni destinati ad essere applicati su pareti e soffitti, con grado di brillantezza (gloss) > 25@60°;
- c) pitture per pareti esterne di supporto minerale: rivestimenti destinati ad essere applicati su pareti esterne in muratura, mattoni o stucco;
- d) pitture per finiture e tamponature da interni/esterni per legno, metallo o plastica: rivestimenti che formano una pellicola coprente, destinati ad essere applicati su finiture e tamponature. Tali prodotti sono concepiti per i supporti di legno, metallo o plastica; sono inclusi i sottofondi e i rivestimenti intermedi;
- e) vernici ed impregnanti per legno per finiture interne/esterne: rivestimenti che formano una pellicola trasparente o semitrasparente, destinati ad essere applicati sulle finiture di legno, metallo e plastica a fini decorativi e protettivi; sono inclusi gli impregnanti opachi per legno, come definiti dalla norma EN 927-1 nell'ambito della 'categoria semistabile', ossia i rivestimenti che formano una pellicola opaca utilizzati a fini di decorazione e protezione del legno dagli agenti atmosferici.
- f) impregnanti per legno che formano una pellicola di spessore minimo: impregnanti per legno che, secondo la norma EN 927-1:1996, hanno uno spessore medio inferiore a 5µm, misurato secondo il metodo 5A della norma ISO 2808:1997;
- g) primer: rivestimenti con proprietà sigillanti e/o isolanti destinati ad essere utilizzati sul legno o su pareti e soffitti;
- h) primer fissanti: rivestimenti destinati a stabilizzare le particelle incoerenti del supporto o a conferire proprietà idrorepellenti e/o a proteggere il legno dall'azzurratura;
- i) pitture monocomponenti ad alte prestazioni: rivestimenti ad alte prestazioni a base di materiali filmogeni, concepiti per applicazioni che richiedono particolari prestazioni (ad esempio, applicazioni quali lo strato di fondo e lo strato di finitura per plastica, lo strato di fondo per supporti ferrosi o per metalli reattivi come lo zinco e l'alluminio, le finiture anticorrosione, i rivestimenti per pavimenti, compresi i pavimenti in legno e cemento, ovvero prestazioni quali la resistenza ai graffi, la resistenza alla fiamma e il rispetto delle norme igieniche nell'industria alimentare e delle bevande o nelle strutture sanitarie);
- j) pitture bicomponenti ad alte prestazioni: rivestimenti destinati agli stessi usi delle pitture monocomponenti di cui al punto i), ai quali è aggiunto un secondo componente (per esempio, le ammine terziarie) prima dell'applicazione;
- k) pitture multicolori: rivestimenti impiegati per ottenere un effetto bicolore o multicolore direttamente dalla prima applicazione;
- l) pitture per effetti decorativi: rivestimenti impiegati per ottenere particolari effetti estetici su supporti appositamente preverniciati o su basi, e successivamente trattati durante la fase di essiccazione.

2. Prodotti per carrozzeria:

a) prodotti preparatori e di pulizia: prodotti destinati ad eliminare, con azione meccanica o chimica, i vecchi rivestimenti e la ruggine o a fornire una base per l'applicazione di nuovi rivestimenti; tali prodotti comprendono:

- prodotti preparatori: i detergenti per la pulizia delle pistole a spruzzo e di altre apparecchiature, gli sverniciatori, gli sgrassanti (compresi gli sgrassanti antistatici per la plastica) e i prodotti per eliminare il silicone;

- predetergenti: i detergenti per la rimozione di contaminanti dalla superficie durante la preparazione e prima dell'applicazione di prodotti vernicianti;

b) stucco/mastice: composti densi destinati ad essere applicati per riempire profonde imperfezioni della superficie prima di applicare il surfacer/filler;

c) primer: qualsiasi tipo di rivestimento destinato ad essere applicato sul metallo nudo o su finiture esistenti, per assicurare una protezione contro la corrosione, prima dell'applicazione di uno strato di finitura; tali prodotti comprendono:

- surfacer/filler: rivestimento da usare immediatamente prima dello strato di finitura allo scopo di assicurare la resistenza alla corrosione e l'adesione dello strato di finitura e di ottenere la formazione di una superficie uniforme riempiendo le piccole imperfezioni della superficie stessa;

- primer universali per metalli: i rivestimenti destinati ad essere applicati come prima mano, quali i promotori di adesione, gli isolanti, i fondi, i sottofondi, i primer in plastica, i fondi riempitivi bagnato su bagnato non carteggiabili e i fondi riempitivi a spruzzo;

- wash primer: I) i rivestimenti contenenti almeno lo 0,5% in peso di acido fosforico e destinati ad essere applicati direttamente sulle superfici metalliche nude per assicurare resistenza alla corrosione e adesione; II) primer saldabili; III) le soluzioni mordenti per superfici galvanizzate e zincate;

d) strato di finitura (topcoat): rivestimento pigmentato destinato ad essere applicato in un solo strato o in più strati per conferire brillantezza e durata; sono inclusi tutti i prodotti di finitura, come le basi 'base coating' (rivestimento contenente pigmenti che serve a conferire al sistema di verniciatura il colore e qualsiasi effetto ottico desiderato ma non la brillantezza o la resistenza della superficie) e le vernici trasparenti 'clear coating' (rivestimento trasparente che conferisce al sistema di verniciatura la brillantezza finale e le proprietà di resistenza richieste);

e) finiture speciali: rivestimenti destinati ad essere applicati come finiture per conferire proprietà speciali (come effetti metallici o perlato in un unico strato), strati di colore uniforme o trasparenti ad alte prestazioni (per esempio, le vernici trasparenti antigraffio e fluorurate), basi riflettenti, finiture testurizzate (per esempio, con effetto martellato), rivestimenti antiscivolo, sigillanti sottoscocca, rivestimenti antisasso, finiture interne. Sono inclusi gli aerosol.

RIFIUTI VIDIMAZIONE DEI REGISTRI DI CARICO E SCARICO, INDICAZIONI OPERATIVE DA UNIONCAMERE

Fonte Ecocamere

Pubblicata sul sito di Ecocamere in data 5 febbraio 2021 una nota relativa alla vidimazione dei registri di carico e scarico rifiuti.

L'articolo 190 "Registro cronologico di carico e scarico" del D.Lgs. 152/2006 è stato modificato in occasione del recepimento delle Direttive comunitarie n. 851 e 852 del 2018 (parte del pacchetto europeo sull'economia circolare), per effetto del D.Lgs. 116/2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso settembre.

A fronte delle difficoltà segnalate dalle imprese in merito all'interpretazione della normativa, Unioncamere ha predisposto una nota che fornisce indicazioni alle Camere di commercio sulla vidimazione dei Registri di carico e scarico dei rifiuti. Nella nota si richiama quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate a proposito di libri e registri contabili: **la numerazione progressiva delle pagine va effettuata prima dell'utilizzo, con l'indicazione – in ogni pagina – dell'anno a cui si riferisce**, per cui l'anno da riportare non è quello in cui viene effettuata la stampa delle pagine, bensì quello a cui in senso stretto è relativa la contabilità.

Secondo Unioncamere sulla vidimazione dei Registri di carico e scarico rimangono perciò valide le modalità operative in essere, già precisate con una precedente nota nel 2008, che nello specifico contengono le seguenti indicazioni:

- per i *Registri cartacei con pagine già numerate*: trattandosi di registri prestampati con fogli che già presentano una numerazione, non dovrà essere apposta nessuna numerazione aggiuntiva;
- per i *Registri tenuti tramite strumenti informatici*: per accelerare la procedura, si suggerisce alle imprese – prima della vidimazione – di stampare le pagine che costituiranno il registro, avendo cura che le pagine siano numerate in modo progressivo e riportino la denominazione e il codice fiscale dell'azienda; in ogni pagina dovrà poi essere riportato l'anno di riferimento, indicandolo al momento della scrittura dei movimenti.

Sostanzialmente quindi, in base a quanto scrive Unioncamere in merito alla vidimazione dei Registri di carico e scarico, non ci sono di fatto novità ma **restano valide le modalità operative in essere**.

SICUREZZA LAVORO
AGGIORNAMENTO ALLEGATI D.LGS. 81/08 E SMI,
PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI DERIVANTI DA UN'ESPOSIZIONE
AD AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI

Al fine di recepire le previsioni introdotte dalla Direttiva (UE) 2019/130 e della Direttiva (UE) 2019/983, gli allegati XLII e XLIII al Decreto Legislativo 81/08 e smi **sono sostituiti dagli allegati I e II del Decreto 11/02/2021**, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero della salute.

Vengono inserite 13 nuove sostanze cancerogene (totale 27) e 2 processi (totale 8).

Allegato XLII:

- Produzione di auramina con il metodo Michler
- I lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone
- Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate
- Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico
- Il lavoro comportante l'esposizione a polvere di legno duro
- Lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione
- Lavori comportanti penetrazione cutanea degli oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all'interno del motore
- Lavori comportanti l'esposizione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel

Allegato XLIII:

- Polveri di legno duro
- Composti di cromo VI definiti cancerogeni ai sensi dell'articolo 2, lettera a), punto i) della direttiva 2004/37 (come cromo)
- Fibre ceramiche refrattarie definite cancerogene ai sensi dell'articolo 2, lettera a), punto i) della direttiva 2004/37
- Polvere di silice cristallina respirabile
- Benzene
- Cloruro di vinile monomero
- Ossido di etilene
- 1,2 -Epossipropano
- Tricloroetilene
- Acrilammide
- 2-Nitropropano
- o-Toluidina

- 1,4 - Metilendianilina
- Epicloridrina
- Etilene dibromuro
- 1,3-Butadiene
- Etilene dicloruro
- Idrazina
- Bromoetilene
- Cadmio e suoi composti inorganici
- Berillio e composti inorganici del berillio
- Acido arsenico e i suoi sali e composti inorganici dell'arsenico
- Formaldeide
- 4,4'-Metilene-bis (2 cloroanilina)
- Emissioni di gas di scarico dei motori diesel
- Miscele di idrocarburi policiclici aromatici, in particolare quelle contenenti benzo[a]pirene, definite cancerogene ai sensi della direttiva 2004/37
- Oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all'interno del motore

Il testo del Decreto è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

ALBO GESTORI AMBIENTALI AGGIORNAMENTO NORMATIVA

Il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali ha emanato la **Circolare n. 3 dell'11 febbraio 2021** recante "Applicazione articolo 3-bis della legge 27 novembre 2020 n. 159, di conversione del Decreto-Legge 7 ottobre 2020 n. 125, in vigore dal 4 dicembre 2020. Proroga stato di emergenza".

Con la legge n. 159/2020 di conversione del Decreto Legge n. 125/2020 è stato stabilito che tutti gli atti autorizzativi o abilitativi (comprese le iscrizioni all'Albo Gestori Ambientali) in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza per il Covid-19 conservano validità fino allo scadere del novantesimo giorno successivo a detta data scadenza dell'emergenza sanitaria (attualmente fissata al 30 aprile 2021).

Ne consegue che le iscrizioni in scadenza nell'arco temporale compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino al 29 luglio 2021; ferma restando l'efficacia dei rinnovi deliberati nel periodo suddetto.

Pubblicata inoltre la **Circolare n. 1 del 4 febbraio 2021** con la quale viene corretto un errore materiale riportato nella Delibera n.3/2020: il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali ha ripubblicato l'allegato A della Delibera. In particolare, il titolo della terza sezione "compilare per le carrozzerie mobili associate" è stato sostituito con "compilare per le carrozzerie fisse e per le carrozzerie mobili associate".

Si ricorda che nella terza sezione dell'attestazione devono essere riportate le seguenti informazioni:

- Tipologia
- Descrizione della carrozzeria
- Attrezzatura installate
- Presenza di coperture
- Materiale e spessore delle pareti
- Dispositivo / sistema di carico e scarico dei rifiuti
- Possibilità di bonifica
- Possibilità di fenditure nelle giunzioni
- Ogni altro elemento ritenuto utile dal responsabile tecnico

Si segnala infine la **Circolare n. 2 del 9 febbraio 2021** in merito all'utilizzo di macchine operatrici in particolari condizioni stradali.

Sul nostro sito www.apiverona.it è disponibile:

- la Circolare 1/2021
- la Circolare 2/2021
- la Circolare 3/2021

EMERGENZA COVID-19 TAMPONI RAPIDI IN FARMACIA

Fonte Azienda ULSS 9 Scaligera

La Regione Veneto con Delibera n. 1864 del 29/12/2020 ha approvato uno specifico Protocollo d'Intesa con le Farmacie presso cui, su base volontaria, si eseguono test antigenici rapidi per la sorveglianza al COVID-19. L'obiettivo è potenziare ulteriormente la capacità nel rilevare l'eventuale esposizione al virus nella popolazione e cercare di interrompere la catena del contagio.

Il costo del singolo tampone non supererà i 26 euro.

L'accesso al tampone si effettua previa prenotazione, senza impegnativa, contattando direttamente la farmacia.

I tamponi presso le farmacie possono essere effettuati da cittadini che:

- non presentano sintomi potenzialmente riconducibili a Covid-19 (es. tosse, febbre superiore a 37,5°C, dolori osteo-articolari, mal di gola);
- non sono entrati in contatto stretto (es: convivente, collega che condivide lo stesso ufficio, altro);
- con soggetto risultato positivo a Covid-19 dalle 48h precedenti all'esecuzione del test;
- non convivono con soggetto sottoposto a provvedimento di isolamento o quarantena;
- non sono sottoposti a provvedimento di isolamento o quarantena.

EMERGENZA COVID-19

CHIARIMENTI DEL GARANTE DELLA PRIVACY IN TEMA DI VACCINAZIONI IN AMBITO LAVORATIVO

Fonte Garante della privacy

Si segnala che il Garante per la privacy ha aggiornato le FAQ sul proprio sito in merito alla vaccinazione dei dipendenti, chiarendo se e in che modo possono essere acquisiti i dati relativi alle vaccinazioni dei propri dipendenti da parte del datore di lavoro.

Il datore di lavoro può chiedere ai propri dipendenti di vaccinarsi contro il Covid per accedere ai luoghi di lavoro e per svolgere determinate mansioni, ad esempio in ambito sanitario? Può chiedere al medico competente i nominativi dei dipendenti vaccinati? O chiedere conferma della vaccinazione direttamente ai lavoratori?

A queste domande ha risposto il Garante per la privacy con le **Faq pubblicate sul sito www.gpdp.it**. L'intento dell'Autorità è quello di fornire indicazioni utili ad imprese, enti e amministrazioni pubbliche affinché possano applicare correttamente la disciplina sulla protezione dei dati personali nel contesto emergenziale, anche al fine di prevenire possibili trattamenti illeciti di dati personali e di evitare inutili costi di gestione o possibili effetti discriminatori.

Nelle Faq è spiegato che il datore di lavoro non può acquisire, neanche con il consenso del dipendente o tramite il medico competente, i nominativi del personale vaccinato o la copia delle certificazioni vaccinali. Ciò non è consentito dalla disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro né dalle disposizioni sull'emergenza sanitaria. Il consenso del dipendente non può costituire, in questi casi, una condizione di liceità del trattamento dei dati. Il datore di lavoro può, invece, acquisire, in base al quadro normativo vigente, i soli giudizi di idoneità alla mansione specifica redatti dal medico competente.

Il Garante ha chiarito inoltre che - in attesa di un intervento del legislatore nazionale che eventualmente imponga la vaccinazione anti Covid-19 quale condizione per lo svolgimento di determinate professioni, attività lavorative e mansioni - nei casi di esposizione diretta ad "agenti biologici" durante il lavoro, come nel contesto sanitario, si applicano le disposizioni vigenti sulle "misure speciali di protezione" previste per tali ambienti lavorativi (art. 279 del d.lgs. n. 81/2008).

Anche in questi casi, solo il medico competente, nella sua funzione di raccordo tra il sistema sanitario e il contesto lavorativo, può trattare i dati personali relativi alla vaccinazione dei dipendenti. Il datore di lavoro deve quindi limitarsi ad attuare, sul piano organizzativo, le misure indicate dal medico competente nei casi di giudizio di parziale o temporanea inidoneità.

Le Faq sono disponibili sul nostro sito www.apiverona.it.

AMBIENTE
COMUNICAZIONE ANNUALE 2021 PILE E ACCUMULATORI,
ATTIVATO IL PORTALE PER L'INVIO

Fonte Ecocerved

E' stato attivato il sistema informatico per la comunicazione annuale sulle quantità di pile e accumulatori immessa sul mercato nel corso del 2020 da parte dei produttori iscritti al Registro Nazionale Pile e Accumulatori da presentare entro il 31 marzo 2021.

La scadenza per la presentazione della comunicazione, prevista dal Decreto Legislativo 188 del 2008, è il 31 marzo 2021.

La scrivania personale è accessibile dalla home page del portale www.registropile.it cliccando su Scrivania per i produttori. L'accesso deve essere effettuato mediante CNS o SPID intestati al legale rappresentante o di altro soggetto precedentemente delegato. Una volta fatto l'accesso la funzione da selezionare è Comunicazione Pile.

Le informazioni richieste nonché le modalità di compilazione e trasmissione, sono rimaste immutate rispetto al 2020.

Non è previsto il versamento di alcun diritto di segreteria. La comunicazione va presentata, indicando valori pari a 0, anche se l'impresa non ha immesso alcuna quantità sul mercato. La compilazione è assistita da funzioni di aiuto specifiche per ogni pagina.

La sintesi Ecocerved è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

EMERGENZA COVID-19 PROROGATO FINO AL 27 MARZO IL DIVIETO DI SPOSTARSI TRA DIVERSE REGIONI

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

In considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, il decreto dispone la prosecuzione, fino al 27 marzo 2021, su tutto il territorio nazionale, del divieto di spostarsi tra diverse Regioni o Province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute. Resta comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Fino al 27 marzo 2021, nelle zone rosse, non sono consentiti gli spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria, salvo che siano dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute.

Gli spostamenti verso abitazioni private abitate restano invece consentiti, tra le 5.00 e le 22.00, in zona gialla all'interno della stessa Regione e in zona arancione all'interno dello stesso Comune, fino a un massimo di due persone, che possono portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali esercitano la responsabilità genitoriale) e le persone conviventi disabili o non autosufficienti.

Nelle zone arancioni, per i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, sono consentiti gli spostamenti anche verso Comuni diversi, purché entro i 30 chilometri dai confini.

CONVENZIONI APINDUSTRIA

Apindustria Verona, ha ottenuto per Voi le migliori condizioni commerciali, stipulando una pluralità di convenzioni con aziende fornitrici di beni e servizi.

Un attento utilizzo delle opportunità offerte, potrà portare ad un risparmio significativo.

Per informazioni contattare: Anna Uberti a.uberti@apiverona.net - 045 8102001

ACCOR HOTELS – Settore Alberghiero

ADECCO - Agenzia per il Lavoro

ATEMPO - Agenzia per il Lavoro

CASA DI CURA SAN FRANCESCO – Diagnostica e visite specialistiche

CEMS SRL – Convenzione Covid

CENTRO BERNSTEIN – Fisioterapia, Wellness e Fitness

CENTRO DI MEDICINA SPA – Convenzione Covid

CESARO E ASSOCIATI – Agenzia per il Lavoro

DOLOMITI ENERGIA - Gas

ECOBAS – Gruppo di Acquisto Smaltimento Rifiuti

EDENRED ITALIA – Benefit e Welfare Aziendale

ENI - Utilizzo di carte di pagamento petrolifere Multicard e Multicard Routex

EULER HERMES – Servizi Assicurativi alle Aziende

EUROPCAR – Autonoleggi

EUROTECNICA – Vendita, Noleggio e Assistenza macchine per ufficio.

FCA ITALY – Automobili

GENERAZIONE VINCENTE – Agenzia per il Lavoro

GI GROUP – Agenzia per il Lavoro

GI SAMSIC HR – Agenzia per il Lavoro

GIRARDI E ASSOCIATI – Sistemi Elettronici d'allarme

GRUPPO CENTRO PAGHE – Software e servizi per la gestione del personale

HERTZ – Autonoleggi

HYUNDAI – Automobili

LIGHTFULL® by Ninfea S.a.s. - Servizi alle imprese

LINEA UFFICIO SERVICE – Soluzioni arredo ufficio, vendita, noleggio e assistenza sistemi di stampa, cancelleria per ufficio, scuole e comunità

NEXIVE – Servizio Postale Privato
NORDEST GROUP – Leasing Finanziario e Operativo – Noleggio a lungo termine
ROE' – Prodotti antisettici - Igienizzanti
SAMSUNG – Elettronica Smartphones
SEA Società per Azioni – Esercizi Aeroportuali
SPORTING CLUB ARBIZZANO – Fitness, tennis, nuovo, benessere
STARHOTELS – Settore Alberghiero
TARGET SALUTE – Poliambulatorio, Medicina del Lavoro – Convenzione Covid.
TOMMASI FAMILY ESTATE – Ristorazione, Vino e Enoturismo
TRANSALDI – Consulenze doganali
UPS – Spedizioni e Logistica Aziendale
VERPUL – Articoli per la Pulizia Industriale
VIANI ASSICURAZIONI – Agenzia Assicurazioni
VILLA ORMANETO – Ristorazione ed Eventi
VOLKSWAGEN – Veicoli commerciali